

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

Società Cooperativa per Azioni

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 05293.6 - Cod. A.B.I.: 05385.0
Registro delle Imprese di Bari R.E.A. BA 334610
Cod. Fisc. e P. IVA: 00604840777
Capitale Sociale e Riserve al 31/12/2024: € 358.510.213
Sede Legale e Direzione Generale: Allamura (BA), Via Ottavio Serena, 13
Telefono: 080/8710111 - Fax: 080/3142775
Indirizzo Internet www.bppb.it - e-mail: direzione.generale@bppb.it
Posta elettronica certificata (PEC): bppb@pec.bppb.it

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
RISERVATO A CLIENTI PROFESSIONALI O INVESTITORI QUALIFICATI**

**"BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
TASSO FISSO 2,65% - 15/09/2025 -15/09/2027"
(di seguito anche il "Prestito" o le "Obbligazioni")
ISIN IT0005669574**

Il Prestito Obbligazionario, come di seguito definito, è costituito da obbligazioni dal valore unitario di euro 100.000 la cui offerta è rivolta esclusivamente a Clienti Professionali o Investitori Qualificati ai sensi del Regolamento Consob 20307/2018 e rientra pertanto nei casi di inapplicabilità ed esenzione previsti dall'art. 1, comma 4, lettera a) (offerta di titoli rivolta unicamente a investitori qualificati) e c) (titoli il cui valore nominale unitario sia di almeno 100.000 EUR), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, in relazione al quale, pertanto, non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 100 del Capo I del Titolo II della Parte IV del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche (Testo Unico della Finanza) in materia di offerta al pubblico

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI

Rischio connesso all'utilizzo del *bail in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "Resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "*bail-in*" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art.1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "*bail in*", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "*bail-in*" riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati



presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000. Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art.1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello Europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Rischio di credito per l'investitore

Sottoscrivendo le Obbligazioni, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e quindi si assume il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere all'obbligo del pagamento degli interessi maturati e del rimborso del capitale a scadenza. Per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia di nessun Fondo di garanzia (Fondo Interbancario di tutela dei depositi, Fondo di garanzia dei depositanti, Fondo di garanzia dei portatori di titoli obbligazionari, né del Fondo nazionale di garanzia).

Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente. I titoli non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi, né sono previsti impegni relativi all'assunzione di garanzie, e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Ogni cambiamento effettivo o atteso del merito di credito e/o della situazione finanziaria dell'Emittente, può influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Rischio correlato all'assenza di rating delle Obbligazioni

Alle Obbligazioni non sarà attribuito alcun rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari, con particolare riferimento al rischio che alla scadenza non venga rimborsato.

Rischio di liquidità

Si riferisce alla difficoltà o all'impossibilità di disinvestire le obbligazioni sottoscritte prima della scadenza per la seguente motivazione: non è prevista la quotazione delle obbligazioni su alcun mercato regolamentato; tuttavia le obbligazioni saranno ammesse a negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Vorvel – Segmento Vorvel Bonds, a partire dalla data di regolamento delle sottoscrizioni, ovvero il **15/09/2025**

Rischio di Tasso di mercato

Le variazioni dei tassi di interesse determinano una modifica del valore di mercato del titolo durante la vita delle Obbligazioni. In particolare, un aumento dei tassi di interesse potrebbe determinare una diminuzione del prezzo delle Obbligazioni, con conseguente possibilità di incorrere in svantaggiose condizioni di vendita da parte dell'investitore. In particolare, per le Obbligazioni a Tasso Fisso, l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo.

Rischio correlato alla presenza di Conflitti d'Interesse

- Rischio relativo alla coincidenza dell'Emittente con l'Agente di calcolo


Poiché l'Emittente opererà anche quale responsabile per il calcolo, cioè soggetto incaricato delle determinazioni degli interessi e delle attività connesse, tale coincidenza di ruoli (Emittente ed Agente di Calcolo) potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- Rischio relativo alla coincidenza dell'Emittente con il Collocatore

L'Emittente, in qualità di Collocatore delle Obbligazioni che saranno emesse, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di operazione avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione.

Rischio di modifica del Regime Fiscale dei Titoli

Tutti gli oneri fiscali presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del presente Regolamento rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dell'investitore.



Art.1 – Emittente e Importo

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a. (l'Emittente), emette un prestito obbligazionario denominato "Banca Popolare di Puglia e Basilicata 15/09/2025 - 15/09/2027 TASSO FISSO 2,65% di valore nominale complessivo pari a €.10.000.000 (Dieci milioni di Euro).

Il prestito prevede una sola tranche, in emissione il 15/09/2025. Al presente Prestito si applica la normativa di cui all'art. 12 del Capo I del Titolo II del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, anche solo "TUB") nonché della relativa normativa di attuazione di rango secondario.

Art.2 – Titoli

Il prestito è costituito da un numero massimo di 100 (Cento) obbligazioni del valore nominale di euro 100.000 (centomila euro) ciascuna. Il taglio unitario non è in alcun caso frazionabile.

Le obbligazioni sono emesse al portatore.

Le Obbligazioni non sono emesse in forma di certificati cartacei. Il Prestito Obbligazionario verrà interamente accentrato presso Monte Titoli S.p.a., con sede in Piazza Affari, 6 – Milano (Italia), ed assoggettato al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58, ed ogni successiva modifica e della relativa normativa regolamentare di attuazione. Sino a quando il Prestito Obbligazionario sarà gestito in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.a., il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a. ed i titolari delle obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle stesse. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art.83 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e all'art.21 del Provvedimento Consob – Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni.

Art.3- Durata del Prestito Obbligazionario

Il prestito Obbligazionario ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza 15/09/2025 e sarà integralmente rimborsato in unica soluzione alla Data di Scadenza del 15/09/2027.

Art.4- Data di Godimento

La Data di Godimento delle obbligazioni, ovvero la data a far corso dalla quale le obbligazioni iniziano a produrre interessi, è il 15/09/2025.

Art.5- Data e Prezzo emissione

Le obbligazioni vengono emesse in data 15/09/2025 (la Data di Emissione), alla pari (ossia al 100% del valore nominale) quindi al prezzo unitario di euro 100.000 per ogni obbligazione il loro prezzo verrà corrisposto con valuta 15/09/2025.

Art.6 – Interessi

Con decorrenza dalla Data di Godimento (esclusa) e fino alla Data di Scadenza (inclusa), sull'importo in linea capitale delle Obbligazioni in essere di tempo in tempo, matureranno interessi al tasso fisso nominale lordo del 2,65% (Due virgola sessantacinque per cento) annuo.

Gli Interessi sono calcolati con riferimento ai giorni effettivamente trascorsi rispetto ai giorni effettivi dell'anno ACT/ACT (ICMA), conteggiati sul valore nominale del Prestito e corrisposti in rate posticipate (le "Cedole") con frequenza semestrale, in corrispondenza delle seguenti date di pagamento: 15/03/2026 -15/09/2026 15/03/2027-15/09/2027, (le "Date di Pagamento delle Cedole").

Ove una Data di Pagamento cadesse in un giorno non lavorativo, ai soli fini del pagamento delle Cedole, ma non del conteggio dei giorni, verrà considerato il primo giorno lavorativo successivo. Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Transeuropean Automated Real time Gros settlement Express Transfer – Sistema di Trasferimento Espresso Transeuropeo Automatizzato di Regolamento lordo in tempo reale) è operativo.

Art.7 – Collocamento

Le Obbligazioni sono offerte l'11 e il 12 Settembre 2025, nell'ambito di un collocamento privato (*private placement*) rivolto esclusivamente a soggetti che abbiano la qualifica di investitori professionali ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15/02/2018, come successivamente modificato e integrato (gli "Investitori Professionali").

L'offerta è svolta esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale (in particolare, ma senza limitazione della generalità di quanto precede, con esclusione di qualsivoglia offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni, negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia e Giappone).

Art.8 – Rimborso

Il prestito obbligazionario sarà rimborsato al valore nominale (alla pari) e cioè ad Euro 100.000 per cadauna obbligazione da nominali Euro 100.000, in unica soluzione alla Data di Scadenza, indicata all'art.3.

Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data fissata per il loro rimborso.

Qualora la data di rimborso del Prestito coincida con un giorno non lavorativo, il rimborso del capitale verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza che l'investitore abbia diritto ad interessi aggiuntivi. Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Transeuropean Automated Real time Gros settlement Express Transfer – Sistema di Trasferimento Espresso Transeuropeo Automatizzato di Regolamento lordo in tempo reale) è operativo.



Art. 9 – Soggetti Incaricati del servizio del Prestito

Il pagamento delle Cedole e del Rimborso delle Obbligazioni avranno luogo per il tramite della MonteTitoli S.p.a. e saranno corrisposti mediante accredito sul conto di regolamento indicato dagli obbligazionisti.

Art.10 – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art.11 – Garanzie

Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; ovviamente il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Art.12 – Regime Fiscale

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore D. Lgs. N.239/96 e successive modifiche e integrazioni, sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 26,00% a partire dal 1° luglio 2014 (D.L. n.66/2014 convertito nella Legge 89 il 23/06/2014).

Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del D.Lgs. 461/97 e successive modifiche e integrazioni che prevedono un'imposta pari al 26,00% a partire dal 1° luglio 2014 (D.L. n.66/2014 convertito nella Legge 89 il 23/06/2014).

Art.13 – Assenza di quotazione

Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni in mercati regolamentati.

Art. 14 – Legge Applicabile

Le Obbligazioni e il presente Regolamento sono regolati dalla legge italiana ed interpretati in base alla stessa.

Art.15 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione all'Emittente dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC), anticipata a mezzo posta elettronica (e-mail), presso i seguenti indirizzi:

- bppb@pec.bppb.it;
- direzione.generale@bppb.it


Art. 16 – Varie

L'operazione di sottoscrizione del presente Prestito, ai sensi della normativa vigente, si configura come operazione in "conflitto di interessi", in quanto il valore mobiliare oggetto dell'operazione è costituito da una obbligazione emessa dalla stessa Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Il possesso delle obbligazioni comporta l'accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario o il presente regolamento sarà competente il Foro di Bari; qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'art.1469 del Codice civile e dell'art. 3 D.Lgs.6/9/2005 n. 206 (c.d. Credito del Consumo), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del Codice del Consumo) competente è determinato secondo le disposizioni del sopra citato Codice del Consumo.

L'emissione delle Obbligazioni è stata approvata con delibera n.661309 dell'A.D. della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. del 08/09/2025

Altamura, 10 Settembre 2025

Alessandro M. Piozzi
Amministratore Delegato
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.



Firma del Richiedente

L'Intermediario

(luogo, data)

(timbro e firma)

